

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 27 MAGGIO 2005 -
N. 23

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : **Michele Arcadipane** - Trasposizione grafica curata da: **Alessandro De Luca** - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 aprile 2005.

Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna, ex art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98/81, n. 14/88, n. 71/95 e n. 34/96, recanti norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali;

Visto il D.P.R.S. n. 37/87 del 17 marzo 1987, istitutivo del Parco naturale regionale dell'Etna;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede l'adeguamento degli enti pubblici non economici, sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al regime giuridico del titolo I della stessa legge, mediante regolamenti di organizzazione;

Visto il regolamento "tipo" di organizzazione degli enti parco regionali, approvato con proprio decreto n. 34 del 22 gennaio 2004;

Vista la delibera consiliare dell'Ente Parco dell'Etna n. 14 del 21 luglio 2004, di adozione del regolamento di organizzazione di detto Ente, in conformità al succitato regolamento - tipo adottato con l'anzidetto decreto n. 34 del 2004;

Considerato che il predetto regolamento all'art. 2 prevede che le funzioni politico-amministrative vengano attribuite, oltre che al presidente ed al consiglio del Parco, anche al comitato esecutivo, in difformità così a quanto previsto nel regolamento - tipo;

Vista la propria nota prot. n. 140 del 12 gennaio 2005, con la quale il suddetto regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna è stato inoltrato alla Giunta regionale per il relativo parere, evidenziandone la difformità riscontrata riguardo alle funzioni politico-amministrative estese anche al comitato esecutivo, al quale, invece, competono le attribuzioni previste all'art. 14 della legge regionale n. 98/81;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 58 del 15 febbraio 2005, con la quale la Giunta medesima

e
n
u

ha espresso parere favorevole al regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna, facendo proprie le osservazioni formulate dall'Assessorato con la succitata nota n. 140/2005;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata delibera di Giunta n. 58;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna, nel testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 aprile 2005.

CASCIO

Allegato

ENTE PARCO DELL'ETNA NICOLOSI

Regolamento di organizzazione (art. 1, comma 3, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in linea col contenuto della delibera di Giunta regionale n. 11 del 21 gennaio 2003, che approva le linee guida per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, adegua l'ordinamento dell'Ente Parco dell'Etna al regime giuridico di cui al titolo I della predetta legge e detta norme di attuazione della citata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
2. Lo stesso costituisce attuazione del regolamento-tipo di organizzazione degli enti parco, approvato dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 278 del 26 settembre 2003 ed approvato con decreto n. 34 del 22 gennaio 2004 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 2

Distinzione tra indirizzo amministrativo e gestione

1. Il presente regolamento è informato al principio della separazione delle competenze.
2. Al presidente ed al consiglio del Parco competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti in dette funzioni e in quelle attribuite da specifiche disposizioni di legge, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. In particolare, ad essi spettano:
 - a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - b) l'individuazione, sentito il direttore dell'Ente Parco, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro eventuale ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
 - c) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
4. Gli organi di cui sopra non possono annullare, revocare, riformare, riservare, avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
5. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte del direttore, il presidente fissa un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti. Permanendo l'inerzia o in caso di reiterata

inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, previa contestazione e salvo i casi di assoluta urgenza, può incaricare un dirigente che provveda alla adozione dei relativi atti o provvedimenti.

Art. 3

Competenze ed attribuzioni del presidente

1. Ai sensi dell'art. 9-*bis* del testo coordinato delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14, al presidente dell'Ente compete la rappresentanza legale dello stesso, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività.

2. Al presidente, in particolare, spettano le competenze indicate dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non attribuite al consiglio o al comitato esecutivo.

3. Lo stesso esercita le seguenti funzioni:

- 1) assume le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;
- 2) convoca e presiede il consiglio del Parco ed il comitato esecutivo, determinandone gli argomenti da trattare;
- 3) adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di urgenza, di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione successiva alla loro adozione;
- 4) riferisce al consiglio in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell'Ente;
- 5) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo e sull'andamento dell'Ente;
- 6) adotta tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza;
- 7) rappresenta l'Ente anche in giudizio ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti e alle controversie e di transigere;
- 8) adotta direttive ai fini della migliore attuazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e delle altre deliberazioni del consiglio del Parco e del comitato esecutivo, nonché per il miglioramento della funzionalità e dell'imparzialità dell'amministrazione;
- 9) cura i rapporti con l'Unione europea, con altri organismi internazionali, nazionali e regionali, con le organizzazioni degli imprenditori, con gli organismi di informazione;
- 10) promuove, con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area di competenza;
- 11) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 4

Competenze ed attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio del Parco, composto in conformità a quanto stabilito dall'art. 9-*bis* del testo coordinato delle leggi n. 98/81 e n. 14/88, delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente.

2. Esso esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) adotta lo statuto ed il regolamento dell'Ente, nonché le eventuali modifiche allo stesso, da assumersi con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti del consiglio;
- 2) delibera il regolamento concernente l'ordinamento del personale, con la specifica dell'organico;
- 3) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le variazioni da apportare al bilancio preventivo;
- 4) adotta il programma pluriennale economico-sociale;
- 5) delibera sulla costituzione e partecipazione dell'Ente a società di capitali;
- 6) delibera sugli atti relativi al patrimonio dell'Ente (acquisizioni, vendite, cessioni, permuta, mutui) e sulle variazioni da apportarsi ad esso;
- 7) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilità dei crediti;
- 8) adotta, sentito il comitato tecnico-scientifico, il piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 18 del testo coordinato delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
- 9) adotta il regolamento del Parco, di cui all'art. 10 del testo coordinato delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;

- 10) delibera, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il programma triennale di intervento e l'elenco annuale delle opere da realizzare, stabilendone le priorità e provvedendo alle eventuali modifiche;
- 11) delibera i limiti di somma entro cui i lavori e le provviste possono essere eseguiti in economia;
- 12) promuove studi ed iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del Parco;
- 13) richiede pareri al comitato tecnico-scientifico sulle materie previste dalla legge e di propria competenza;
- 14) ratifica i provvedimenti adottati dal comitato esecutivo nei casi di urgenza;
- 15) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente;
- 16) adotta il regolamento per l'utilizzazione del simbolo del Parco da parte di soggetti che svolgono attività produttive, commerciali, turistiche e sportive, compatibili con le finalità del Parco stesso;
- 17) adotta il regolamento per il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso, di cui all'art. 28 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
- 18) delibera ogni altro regolamento in attuazione delle previsioni di legge e dello statuto-regolamento;
- 19) delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto-regolamento.

Art. 5

Competenze ed attribuzioni del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto in conformità a quanto disposto dall'art. 9-*bis* del testo coordinato delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, con esclusione del direttore dell'Ente, che interviene alle sedute dello stesso senza voto deliberativo.
2. Il comitato esecutivo esercita le seguenti attribuzioni:
 - 1) adotta tutti gli atti per il regolare funzionamento dell'Ente ed il raggiungimento delle finalità istitutive, ad eccezione di quelli che siano specificatamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente o del direttore del Parco;
 - 2) esercita le attribuzioni del consiglio, quando ne abbia ricevuta espressa delega;
 - 3) adotta, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
 - 4) predisporre gli atti ed esamina preliminarmente le questioni da sottoporre al consiglio;
 - 5) approva i progetti di opere;
 - 6) delibera il conferimento ad enti o esperti degli incarichi per studi o prestazioni professionali;
 - 7) determina i posti di organico da mettere a concorso;
 - 8) approva le convenzioni con i soggetti, singoli o associati, per l'esercizio di attività a carattere continuativo, che siano funzionali alla fruizione turistica, ricreativa e sportiva, da esercitarsi nell'ambito del Parco;
 - 9) delibera, nell'ambito delle singole categorie, lo storno dei fondi tra capitoli di spesa corrente per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie della gestione e il prelievo dal fondo di riserva;
 - 10) delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto-regolamento.

Art. 6

Organizzazione amministrativa

1. Ai sensi del comma 1) dell'art. 3 del regolamento tipo di cui al decreto n. 34 del 22 gennaio 2004, l'organizzazione amministrativa dell'Ente Parco si articola funzionalmente in una struttura unica denominata direzione, sottoarticolata in unità operative ed uffici semplici, come definiti dall'art. 4 della legge regionale n. 10/2000.

2. La direzione costituisce la struttura di massima dimensione ed ai fini del trattamento economico ed accessorio coincide con il servizio.
3. Alla stessa è attribuita un'ampia sfera di competenza nell'ambito della quale rientrano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché funzioni strumentali di coordinamento rispetto alle unità ed uffici in cui si articola.
4. Le unità operative di base rappresentano strutture organizzative preposte alla realizzazione di procedimenti, interventi ed obiettivi definiti ed omogenei nell'ambito della competenza della direzione. Le unità operative di base, distinte in unità operative complesse ed unità operative semplici, sono istituite per l'espletamento di funzioni di natura permanente che esigono per il loro svolgimento, autonomia, specializzazione ed adeguate professionalità nell'azione amministrativa.
5. L'ufficio è una struttura semplice istituita, anche per esigenze temporanee, per il raggiungimento di specifiche finalità.
6. La dirigenza della struttura di massima dimensione dell'Ente Parco è affidata ad un direttore nominato con le modalità previste nel presente regolamento.
7. Le unità operative di base, indicativamente distinte in complesse e semplici e gli uffici semplici sono individuati dal direttore del Parco nell'ambito di settori di attività (tecnica, amministrativa, vigilanza, etc.) secondo le procedure previste dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 7

Divieto di aggravii di spesa a carico del bilancio regionale

1. L'Ente Parco, le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale o comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può fare discendere maggiori oneri economici a carico del bilancio regionale dall'adozione del presente regolamento di organizzazione, fatti salvi gli obblighi contrattuali, relativi al personale.
2. Per quanto attiene agli oneri derivanti da contrattazioni di settore, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997.
3. L'Ente Parco adotta tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate avuto riguardo al trattamento giuridico ed economico spettante in applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro e quelli individuali da essi discendenti e in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
4. L'incremento del costo del lavoro nell'Ente è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica, in conformità all'art. 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8

Ordinamento della dirigenza

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento-tipo di cui al decreto n. 34 del 22 gennaio 2004 e in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la dirigenza dell'Ente Parco è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico.
2. Nella prima applicazione del presente regolamento viene altresì istituita la terza fascia dirigenziale in cui va inquadrato il personale dipendente con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente.
3. Alla 2^a fascia dirigenziale si accede con applicazione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 3 e 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2000.
4. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

Art. 9 Funzioni del direttore del Parco

1. Il direttore dell'Ente Parco, ai sensi dell'art.12 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è responsabile della conservazione del Parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso.
2. Al direttore competono le seguenti attribuzioni:
 - a) formula proposte ed esprime pareri al presidente del Parco ed agli organi deliberanti collegiali sulle materie di rispettiva competenza;
 - b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal presidente del Parco e dagli organi deliberativi collegiali, secondo le rispettive competenze;
 - c) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce ai medesimi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;
 - d) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi dell'Ente, rientranti nelle proprie competenze, nonché quelli relativi alla organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
 - e) esercita poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
 - f) dirige, controlla e coordina l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal 3° comma dell'art. 12 del presente regolamento;
 - g) propone al presidente la promozione e la resistenza alle liti e alle controversie, nonché le transazioni;
 - h) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Ente e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - i) propone agli organi di indirizzo politico-amministrativo le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa, per il tramite dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
 - j) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, anche in sede di contrattazione aziendale, nell'ambito e nei limiti della legge regionale n. 38/91;
 - k) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti non definitivi dei dirigenti;
 - l) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, secondo le specifiche direttive del presidente;
 - m) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché quelli di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Inoltre è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
 - n) nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del Parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico. Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta;
 - o) nomina il cassiere e il consegnatario;
 - p) esercita la vigilanza sui servizi o incarichi eventualmente affidati a soggetti singoli o associati, nonché a società, enti o altri;
 - q) stabilisce le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine e la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso per perdita, cessioni o altri motivi;
 - r) concede con apposite convenzioni l'utilizzazione del simbolo del Parco a soggetti, singoli o associati, secondo le modalità e le forme previste nell'apposito regolamento;
 - s) per espressa delega del presidente, in caso di assenza o impedimento del vicepresidente, firma gli atti necessari al funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente.
3. Il direttore riferisce correntemente agli organi dell'Ente Parco, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14/88, sull'attività svolta ed in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.

4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal direttore di cui al presente articolo sono definitivi.
5. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo e interviene alle sedute del comitato esecutivo senza voto deliberativo.
6. Il direttore attribuisce ad un dirigente il compito di facente funzione in caso di sua assenza e/o impedimento, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10 Funzioni dei dirigenti

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore dell'Ente;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnate dal direttore dell'Ente e adottano i relativi atti e provvedimenti;
 - c) svolgono i compiti delegati dal direttore del Parco;
 - d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, e valutano l'apporto di ciascun dipendente;
 - e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 11 Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento di ciascun incarico dirigenziale ed il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche.
2. Gli incarichi dirigenziali dell'Ente Parco, compreso quello di direttore, sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 7, con facoltà di rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8 della legge regionale n. 20/2003. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.
3. L'incarico di direttore del Parco è conferito attraverso concorso pubblico per titoli. Con apposito regolamento da adottarsi dal consiglio dell'Ente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti i titoli e i requisiti minimi occorrenti per la partecipazione al concorso. Tra i titoli dovrà essere previsto il diploma di laurea e tra i requisiti quello dell'attività svolta in amministrazioni pubbliche, organismi ed enti pubblici e/o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali-manageriali.
4. Il conferimento di ciascun incarico tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando il criterio della rotazione.
5. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2103 del codice civile. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata.
6. In sede di prima applicazione del presente regolamento o nell'ipotesi in cui l'incarico di direttore si renda vacante, il presidente dell'Ente, sentito il consiglio del Parco, può conferire incarico di direttore a un dirigente di ruolo dell'Ente o del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, ovvero a un soggetto esterno avente i titoli e i requisiti per la partecipazione al concorso, con contratto di diritto privato e per un periodo non superiore alla durata della vacanza e, comunque, non oltre ad anni quattro.
7. Nella ipotesi di inerzia da parte degli organi del Parco protrattasi per oltre giorni sessanta dal verificarsi della cessazione dell'incarico di direttore, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina un direttore reggente per il periodo occorrente all'espletamento delle procedure per la sua copertura, con le identiche funzioni previste per il direttore di cui all'art. 9 del presente regolamento.
8. Il consiglio dell'Ente può prevedere, in sede di adozione del regolamento di cui al comma 3 del

presente articolo, che l'incarico di direttore del Parco possa essere conferito anche attraverso concorso interno per titoli tra i dirigenti appartenenti al ruolo dell'Ente o, in mancanza, che l'incarico possa essere conferito a dirigente del ruolo unico di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 10/2000, utilizzando l'istituto del comando, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

9. Il presidente dell'Ente, entro 90 giorni dall'insediamento, può proporre al consiglio del Parco la revoca dell'incarico di direttore, con proposta motivata in riferimento ai criteri di cui all'art. 22 del presente regolamento. Trascorso tale termine, lsi intende confermato sino alla sua naturale scadenza. Nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico di direttore sia avvenuto a seguito di concorso, la revoca o modifica di esso non può intervenire prima del decorso di anni 3 dal conferimento dell'incarico medesimo.

10. L'incarico di direttore dell'Ente è formalizzato con provvedimento del presidente dell'Ente Parco.

11. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'Ente, per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 7 anni, con facoltà di rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8 della legge regionale n. 20/2003, ai dirigenti in servizio presso l'Ente, di seconda o terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.

12. Il direttore, entro 90 giorni dall'insediamento, può, con provvedimento motivato che tenga conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, con le procedure indicate nell'art. 22 del presente regolamento, revocare o modificare tutti o alcuni degli incarichi dirigenziali già conferiti dal direttore cessato; trascorso tale termine, gli incarichi predetti si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza.

13. L'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi dirigenziali avverrà nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

14. La distinzione in fasce rileva ai soli fini del trattamento economico e non anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 12 Responsabilità dirigenziale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili:

- a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;
- b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
- c) delle decisioni organizzative e della gestione del personale a loro assegnato;
- d) dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.

2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello dirigenziale interessato, l'Ente può disporre:

- a) l'esclusione del conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a 2 anni;
- b) il recesso secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

4. Il consiglio, su proposta del presidente, allorché accerti i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, o il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del direttore, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati con apposito regolamento, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 59 del 15 marzo 1957, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati e la destinazione, nei successivi 60 giorni, a diverso incarico.

Art. 13 Datore di lavoro

1. Il direttore del Parco assume la qualità di datore di lavoro e sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 11, lett. b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza.

Art. 14

Rapporto di esclusività

1. Per i dirigenti ai quali è assegnata la direzione di strutture si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli incarichi di responsabili di strutture di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non sono cumulabili con quelli che importano funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 15 Trattamento economico

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, secondo quanto previsto dalla citata legge regionale n. 10 del 2000.
2. Con il contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente regolamento, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio.
4. Il personale dell'Ente Parco dell'Etna è soggetto all'iscrizione generale obbligatoria ed iscritto all'Istituto nazionale previdenza sociale dipendenti amministrazioni pubbliche (I.N.P.D.A.P.). Qualora la predetta iscrizione all'I.N.P.D.A.P. comporti per il personale in servizio un onere aggiuntivo, per il periodo pregresso, tale onere verrà assunto dalla amministrazione dell'Ente Parco dell'Etna, ove la normativa vigente lo consenta.

Art. 16 Formazione, aggiornamento professionale e qualificazione del personale

1. Nell'ambito delle attuali disposizioni di legge e regolamentari, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti e del comparto sono assunti dall'Ente Parco quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento agli sviluppi culturali, normativi, tecnologici ed organizzativi di riferimento della prestazione stessa, per favorire la crescita di una cultura di gestione orientata ai risultati ed all'innovazione. Tale finalità è perseguita come essenziale obiettivo per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa e della qualità del servizio.
2. Nei confronti dei dirigenti la formazione ha il duplice obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario in relazione alle responsabilità attribuite, al fine di realizzare l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche.
3. Il consiglio del Parco stabilisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti da realizzarsi mediante i soggetti e le procedure di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche

individuali, viene concordata dal direttore con la dirigenza ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

5. Il dirigente può partecipare, senza oneri per l'Ente, a corsi di formazione che siano in linea con le finalità indicate nei precedenti commi 1 e 2. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di 3 mesi in un anno.

Qualora il comitato esecutivo dell'Ente riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e di aggiornamento svolto dal dirigente ai sensi del precedente comma 5 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 17

Disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva

1. All'Ente e al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Personale comandato

1. Per il personale comandato proveniente da altre pubbliche amministrazioni, attualmente in servizio presso l'Ente Parco dell'Etna trova applicazione l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ex art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni, come richiamato dall'art. 23 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nei limiti delle disponibilità di organico per la qualifica rivestita o equiparabile, o allorché tale disponibilità non si verifichi nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla legge regionale n. 98 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il personale immesso nei ruoli dell'Ente Parco, mantiene il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza.

3. Al personale attualmente in servizio presso l'Ente Parco dell'Etna, già in posizione di comando alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 11/95, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Ente, dalla data di approvazione del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel suddetto D.P.R. n. 11/95 e nei D.P.R. nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'inquadramento nei ruoli dell'Ente Parco operato ai sensi del presente articolo non può dare luogo alla corresponsione di eventuali somme arretrate.

Art. 19

Forme di controllo

1. Sono istituite le strutture indicate negli articoli seguenti, per l'esercizio dei controlli interni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20.

Art. 20

Servizio di valutazione e controllo strategico

1. La valutazione ed il controllo strategico sono svolti da un apposito organo collegiale, denominato "servizio di valutazione e controllo strategico", dotato di adeguata autonomia operativa.

2. Il servizio suddetto è diretto da un esperto, anche esterno all'Ente, in possesso di qualifica dirigenziale e comunque in possesso di laurea e con esperienze amministrative.

3. Lo stesso è composto, oltre che dall'esperto con funzioni di presidente, anche da due soggetti appartenenti all'Ente, di cui uno con qualifica dirigenziale.

4. Il servizio suddetto valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti determinati dall'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti.

5. Il servizio è nominato dal consiglio del Parco, ad esso riferisce tramite il presidente con relazioni annuali, di cui una preventiva ed una consuntiva all'esercizio finanziario. Copie di tali relazioni sono trasmesse dal presidente all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6. Il servizio di controllo strategico ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici e servizi dell'Ente.

Art. 21

Nucleo di valutazione interno per l'esercizio del controllo di gestione

1. E' istituito, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2000, il "Nucleo di valutazione interno per l'esercizio del controllo di gestione".
2. Detto nucleo esercita le funzioni di verifica e di controllo previste dalla legge, dai regolamenti e comunque specificate nella deliberazione istitutiva. Svolge la propria attività in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente al presidente dell'Ente.
3. Il nucleo è istituito con determinazione del presidente ed è composto da 3 unità di comprovata esperienza in tecniche di gestione e valutazione del personale.
4. Il nucleo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti:
 - a) l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa;
 - b) la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - c) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Il Nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo ed esercita, inoltre, ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dalle disposizioni contrattuali e dagli atti interni d'organizzazione adottati dal consiglio del Parco.
6. Il nucleo, nell'espletamento della propria attività, si avvale delle strutture dell'Ente, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto informazioni alle strutture organizzative dell'Ente. L'utilizzo delle informazioni raccolte è consentito solo per l'esercizio delle funzioni proprie del controllo di gestione.
7. Il Nucleo coordina la propria attività con il servizio di controllo strategico per la determinazione dei parametri tecnici afferenti il controllo delle attività.

Art. 22

Valutazione dei dirigenti

1. La valutazione dei dirigenti, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato esecutivo, spetta al direttore.
2. In sede di valutazione si tiene conto:
 - a) della specificità e valenza della professionalità individuale;
 - b) dei risultati raggiunti e della realizzazione dei programmi e progetti affidati, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi definiti dal consiglio del Parco ed alla disponibilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - c) del miglioramento del sistema organizzativo e dell'innovazione tecnologica e procedimentale realizzata;
 - d) del contributo dato all'integrazione tra i diversi servizi e del grado di adattamento alle mutate esigenze dei vari contesti di intervento.
3. Il direttore effettua la valutazione entro il primo semestre di ogni anno e la comunica ai dirigenti, con provvedimento scritto e motivato.
4. Il dirigente cui sia stato contestato il risultato negativo della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi può, entro 15 giorni dalla ricezione, inviare controdeduzioni, chiedendo di essere sentito dal direttore, assistito eventualmente da una persona di fiducia. Il direttore, nei 30 giorni successivi, sentito l'interessato, assume la decisione definitiva e la comunica al dirigente.
5. Il personale non appartenente alle qualifiche dirigenziali è soggetto, a cura del dirigente preposto, a valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per i dirigenti. La valutazione di cui al presente comma ha effetti sul trattamento economico accessorio,

secondo modalità e criteri da definire mediante contrattazione sindacale aziendale.

Art. 23

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile restano ferme le disposizioni del vigente ordinamento finanziario dell'Ente e le forme di controllo finanziario ivi previste, nonché le competenze del collegio dei revisori dei conti.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e alle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al ricevimento della notifica dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo competente.

Art. 25

Abrogazione di disposizioni regolamentari

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni regolamentari dell'Ente incompatibili con quelle del presente regolamento.
(2005.16.1044)

[Torna al Sommario](#) 

007*

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*

FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

Gazzetta Ufficiale della Regione

Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo

Ideazione grafica e programmi di Michele Arcadipane

Trasposizione grafica curata da Alessandro De Luca

Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

[Torna al menu](#) 